



Proposta n. 3229 Anno 2016



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale
Direzione Ambiente
Servizio Acqua e rifiuti



Copia autentica all'originale ed uso amministrativo
emessa da N. 32Pagine
Genova, 03/01/2016



IL FUNZIONARIO

Atto N. 2957/2016

Oggetto: RICUPOIL S.R.L., VIA LAIASSO, 1R, GENOVA - IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI D.LGS. N. 152/2006 - TITOLO III BIS - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 84 DEL 09.01.2012 E SS.MM.II. - MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE..

In data 03/11/2016 il dirigente FONTANELLA PAOLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 56 in data 23/12/2015 (prot. n. 0099921/2015) con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione triennale 2016/2018;

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18.01.2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 3.12.2010, n. 205, recante "Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";

Visto il D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, recante "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la L.R. 21.06.1999, n. 18, con la quale, fra l'altro, è previsto che le Province approvino i progetti e rilascino le autorizzazioni relative alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di smaltimento e di recupero;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006, n. 30, recante "Disposizioni urgenti in materia ambientale";

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. 84 del 09.01.2012 e ss.mm.ii. con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla RICUPOIL S.r.l. per lo stabilimento sito nel comune di Genova in via Laiasso, 1R;

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 1038 del 08.01.2015

con la quale l'Azienda ha avanzato l'istanza, ai sensi del punto 10-bis dell'A.I.A., di esenzione dall'obbligo di analisi di classificazione della pericolosità per una serie di rifiuti in ingresso all'impianto derivanti medesime attività, anche se svolte da soggetti diversi, sulla base di un trend significativo di dati analitici pregressi;

Ritenuto, sulla base della documentazione fornita dall'Azienda, di accogliere la richiesta di esenzione dall'obbligo di analisi di classificazione in ingresso per i seguenti rifiuti:

- 080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 080201 polveri di scarto di rivestimenti
- 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 140603* altri solventi e miscele di solventi
- 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 160113* liquidi per freni
- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 160708* rifiuti contenenti olio
- 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

Vista la nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 86564 del 02.11.2015, con la quale l'Azienda ha trasmesso le tabelle di cui agli allegati A, B e C dell'A.I.A., relative ai rifiuti presenti presso l'impianto, revisionate in base alla nuova normativa europea (Regolamento n. 1357/2014) in materia di classificazione della pericolosità dei rifiuti;

Vista la successiva nota, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 17222 del 22.03.2016, con la quale l'Azienda ha trasmesso una relazione circa le modalità con le quali è stata effettuata la riclassificazione della pericolosità dei rifiuti;

Vista la nota assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 29478 del 17.05.2016 con la quale RICUPOIL S.r.l. ha trasmesso documentazione inerente il procedimento di aggiornamento dell'A.I.A.;

Atteso che con la suddetta nota è stata anche richiesta l'integrazione nel processo di riduzione volumetrica mediante triturazione dei seguenti rifiuti:

- CER 020304 derrate alimentari da distruggere
- CER 050103* morchie depositate sul fondo dei serbatoi
- CER 160121* componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111, 160113 e 160114
- CER 190806* resine a scambio ionico saturate o esaurite
- CER 191206* legno contenente sostanze pericolose

Atteso altresì che con la nota in questione è stata richiesta anche l'autorizzazione al trattamento delle miscele oleose gestite presso l'impianto finalizzata alla possibilità di un loro recupero come combustibile presso impianti terzi;

Ritenuto che per le due richieste sia necessario un supplemento di istruttoria e che pertanto saranno oggetto di un eventuale successivo provvedimento di modifica;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 1, lettera m), del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, il gestore di un complesso IPPC, in caso di utilizzo, produzione o scarico di sostanze pericolose, deve redigere e trasmettere una relazione di riferimento relativa allo stato del suolo e delle acque sotterranee al fine di poter fare un raffronto con lo stato al momento della cessazione definitiva dell'attività secondo quanto stabilito dal D.M. 272 del 13.11.2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che ai sensi del punto 9-septies dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 l'A.I.A. deve prevedere l'obbligo da parte del gestore di presentare una garanzia finanziaria a favore dell'autorità competente a copertura degli interventi in caso di inquinamento significativo del suolo e delle acque sotterranee da parte di sostanze pericolose al momento della cessazione definitiva dell'attività e dato atto che il D. Lgs. 46/2014 preannuncia l'emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell'Ambiente ai fini di stabilire le modalità e i criteri per determinare l'importo di tali garanzie finanziarie da prestare

Visto il P.D. n. 2153 del 28.05.2015 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione della relazione di verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 ed eventualmente della relazione di riferimento stessa;

Viste le note, assunte a protocollo della Città Metropolitana di Genova con n. 57585 del 01.07.2015 e 76614 del 24.09.2015, con le quali l'Azienda ha comunicato le proprie argomentazioni in base alle quali non ritiene sussista l'obbligo di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006;

Atteso che la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 12422/GAB del 17.06.2015 recante "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46", ha escluso gli impianti che effettuano gestione di rifiuti dall'obbligo di presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione alle sostanze pericolose presenti nei soli rifiuti, mantenendo invece tale obbligo nell'eventualità della presenza di altre sostanze pericolose pertinenti eventualmente utilizzate nell'impianto (ad esempio combustibili quali il gasolio, oli lubrificanti, etc.).

Atteso peraltro che, come specificato dalla circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295/GAB del 27.10.2014, recante "Linee guida sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recate dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46", la validazione della relazione di riferimento non costituisce parte integrante dell'A.I.A. e può essere effettuata dall'autorità competente con temp indipendenti dai relativi procedimenti di rilascio, rinnovo o modifica, motivo per cui non sarà oggetto di definizione del presente provvedimento;

Atteso che la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio prot. n. 22295/GAB del 27.10.2014, in merito all'applicazione dell'istituto del rinnovo periodico, specifica al punto 3, lettera d), che: "sono prorogate le scadenze di legge delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) in vigore alla data del 11 aprile 2014 (di fatto la loro durata è raddoppiata)... omissis);

Atteso che RICUPOIL S.r.l. è certificata ISO 14001:2004;

Considerato quindi che alla luce delle indicazioni della suddetta circolare la nuova scadenza individuata dell'A.I.A. è quella del 09.01.2024;

Atteso che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'Azienda dovrà

procedere all'effettuazione di controlli analitici per le acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni e per il suolo almeno una volta ogni 10 anni;

Ritenuto necessario allineare l'A.I.A. anche alle modifiche normative sopra citate;

Ritenuto altresì necessario provvedere ad un più complessivo riallineamento delle prescrizioni dell'A.I.A. vigente in tema di analisi dei rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto;

Visto che l'istanza di modifica presentata da Ricupoil S.r.l. risulta completa di copia di attestazione di versamento (effettuato il 24.11.2015) pari a € 2.000,00 dovuti alla Città Metropolitana di Genova quale contributo per le spese di istruttoria da imputarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento	Esigibilità
3010201	035	3001628	2.000,00	243	2015

Considerato che le verifiche effettuate non hanno portato in evidenza situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi rispetto al procedimento in oggetto;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1) di modificare ed integrare il n. 84 del 09.01.2012 e s.m.i. come di seguito indicato:

a) i seguenti rifiuti in ingresso all'impianto sono esentati dall'obbligo di analisi di classificazione della pericolosità ai sensi del punto 10-bis dell'A.I.A.:

- 080111* pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
- 080201 polveri di scarto di rivestimenti
- 130205* scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
- 140603* altri solventi e miscele di solventi
- 150202* assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
- 150203 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
- 160112 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11
- 160113* liquidi per freni
- 160114* liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
- 160708* rifiuti contenenti olio
- 200126* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25

b) il paragrafo "1 – Prescrizioni di carattere generale" e il paragrafo "2.2 – Rifiuti" del P.D. n. 84/2012 e ss.mm.ii. sono integralmente sostituiti dai paragrafi seguenti:

PARTE 2 - LIMITI E PRESCRIZIONI

1.PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Ai sensi della parte seconda del D.Lgs. n.152/2006 (così come modificata dal D.Lgs. n. 128/2010 e D.Lgs. n. 46/2014) e richiamati i principi generali di cui titolo I della medesima parte del citato decreto, si dispongono le prescrizioni di carattere generale indicate di seguito relativamente all'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti ubicato a Genova in via Laiasso 1R gestito da RICUPOIL S.r.l.:

1. La nuova scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale, alla luce delle indicazioni della circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 22295 GAB del 27.10.2014, è quella del 09.01.2024, corrispondente a 12 anni dal rilascio del provvedimento di A.I.A. n. 84/2012.
2. L'Azienda dovrà fornire, entro 30 gg dalla data di trasmissione da parte dell'ente certificatore, copia dei rinnovi triennali della certificazione UNI EN ISO 14001 (o altro titolo di certificazione ambientale) alla Città Metropolitana di Genova.
3. Il ciclo produttivo e le modalità gestionali dovranno essere conformi a quanto descritto nelle relazioni tecniche pervenute alla Provincia di Genova ed alla Città Metropolitana nel corso degli iter istruttori, nonché a quanto riportato nelle premesse della presente autorizzazione, laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento le quali, in ogni caso, prevalgono.
4. In considerazione del fatto che gli adeguamenti impiantistici previsti dall'A.I.A. sono stati già tutti realizzati, il Piano di Adeguamento di cui al Paragrafo 11 del P.D. n. 84/2012 è integrato con il "Piano di Adeguamento" di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento.
5. Al completamento di ciascun intervento previsto dal "Piano di adeguamento" l'Azienda dovrà darne comunicazione alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro 30 gg dalla data di ultimazione di ogni intervento.
6. Ogni modifica del ciclo produttivo e/o dei presidi e delle attività anti-inquinamento deve essere preventivamente comunicata alla Città Metropolitana di Genova, fatta salva la necessità di presentare nuova domanda di autorizzazione nei casi previsti dal vigente art. 29-nonies della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, quale modifica sostanziale.
7. Ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., l'Azienda è tenuta a comunicare all'autorità competente, le variazioni attinenti alla titolarità della gestione e/o della proprietà degli impianti.
8. L'Azienda deve:
 - a) garantire un corretto e razionale utilizzo dell'acqua favorendone il riutilizzo nel ciclo produttivo;
 - b) garantire un corretto ed efficace utilizzo dell'energia;
 - c) garantire la custodia continuativa dell'impianto;
 - d) attuare le misure necessarie per prevenire gli incidenti che abbiano rilevanza significativa sull'ambiente e limitarne le conseguenze;
 - e) provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari per la gestione dell'insediamento produttivo.
9. L'Azienda è tenuta a comunicare all'autorità competente, al Comune di Genova, alla ASL 3 e all'ARPAL eventuali inconvenienti od incidenti che influiscano in maniera significativa

sull'ambiente, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti con il presente atto e per qualsiasi matrice ambientale.

10. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., ed al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo, l'Azienda deve fornire tutta la necessaria assistenza per lo svolgimento di qualsiasi attività di controllo e di verifica da parte degli Enti / Agenzie a questo preposti.
11. L'impianto deve essere munito di apposito cancello che deve restare chiuso in orario non lavorativo o in caso di assenza anche temporanea del personale dell'Azienda. Deve inoltre essere segnalata la presenza dell'impianto con un cartello indicante gli estremi autorizzativi, ragione sociale, il nominativo del responsabile della gestione dell'impianto e la specifica del divieto di accesso al personale non autorizzato.
12. Le componenti impiantistiche, le linee di lavorazione ed i sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in tutte le matrici ambientali devono essere sottoposti a periodici interventi di manutenzione, così come individuato dalle prescrizioni di comparto e dalle modalità gestionali ulteriori individuate dall'Azienda e dai costruttori/fornitori.
13. L'attività di gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da parte di personale reso edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e loro trattamento ed informato della pericolosità delle diverse tipologie di rifiuto.
14. L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VV.FF: l'Azienda dovrà trasmettere il parere di conformità antincendio che è stato richiesto al comando Provinciale dei Vigili del Fuoco una volta ottenuto.
15. Devono essere affissi cartelli indicanti le norme di comportamento del personale addetto alle diverse fasi del trattamento e/stoccaggio.
16. In caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua, l'attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegata dovrà essere tempestivamente sospesa al fine di consentire l'individuazione del guasto ed il ripristino del disservizio.
17. L'Azienda dovrà procedere ad effettuare gli autocontrolli previsti dal piano di monitoraggio e dalle prescrizioni per le diverse componenti. Gli autocontrolli dovranno essere eseguiti nel periodo 01 gennaio – 31 dicembre di ogni anno.
18. Dovrà essere mantenuto il già istituito "Registro di conduzione dell'impianto", che deve opportunamente essere coordinato con il manuale di gestione UNI EN ISO 14001 e che deve contenere quanto previsto dal piano di monitoraggio e quanto previsto dalle discipline di settore dei rifiuti, degli scarichi idrici, delle emissioni in atmosfera e di quelle sonore e dei consumi di energia. Sul quaderno dovranno essere annotati anche eventuali guasti e/o eventi accidentali agli impianti, aventi impatto potenziale e/o reale sull'ambiente, con indicazione degli interventi di ripristino messi in atto, nonché i guasti e gli interventi di manutenzione.
19. Il "Registro di conduzione dell'impianto" dovrà essere vistato preventivamente dalla Città Metropolitana di Genova, conservato per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e messo a disposizione per eventuali controlli da parte di enti ed altri organismi competenti al controllo in materia ambientale.
20. In caso di cessazione dell'attività l'Azienda dovrà dare comunicazione alla Città Metropolitana di Genova, al Comune di Genova e all'ARPAL – Dipartimento di Genova con almeno 30 giorni di preavviso
21. Alla chiusura dell'impianto dovrà evitato qualsiasi rischio di inquinamento, essere assicurata la messa in sicurezza del sito e degli impianti, il ripristino dei luoghi, compatibilmente con la destinazione d'uso dell'area e secondo le vigenti normative in materia, fatti salvi altri eventi accidentali per i quali si renda necessario procedere al risanamento anche durante la normale

attività industriale.

22. Dovrà essere mantenuta la polizza assicurativa attualmente stipulata a copertura di eventuali danni ambientali e danni a terzi derivanti dall'esercizio dell'attività dell'impianto in oggetto.
23. La garanzia finanziaria stipulata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà essere adeguata ad una entità pari ad una copertura di 563.913,72 € secondo una delle seguenti modalità:
 - a. reale e valida cauzione ai sensi dell'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i.;
 - b. polizza fideiussoria che preveda l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione e senza eccezioni, con efficacia fino a svincolo da parte del beneficiario.

La garanzia finanziaria prestata a favore della Città Metropolitana di Genova dovrà coprire l'intera durata dell'autorizzazione e sarà svincolabile al termine delle verifiche e valutazione delle condizioni del sito e comunque entro i due anni successivi alla scadenza. Nel caso il contratto stipulato con l'istituto di garanzia abbia termine prima della scadenza dell'autorizzazione, tale termine implicherà la stessa prassi con svincolo a seguito di verifiche. Se tale garanzia non dovesse essere sostituita o compensata da nuovo contratto, prima della scadenza della copertura precedente, l'autorizzazione ne risulterà automaticamente sospesa senza dilazione di termini, fino a trasmissione e accettazione da parte del beneficiario della nuova polizza fideiussoria. Fa eccezione il tacito rinnovo periodico della medesima polizza che dovrà comunque rispondere delle eventuali necessità di intervento per fatti o eventi riferibili all'intera durata dell'attività

L'entità della garanzia potrà essere ridotta del 40% in caso di possesso per l'impianto della certificazione del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o del 50% se l'impresa è registrata ai sensi del regolamento Emas 1221/2009/CE; la Società dovrà inviare tempestivamente alla Città Metropolitana di Genova, ogni eventuale attestazione di certificazioni di qualità (o suo rinnovo) ottenuta. Ad ogni rinnovo di polizza dovrà essere presentata alla Città Metropolitana di Genova l'originale della stipula di cui al precedente punto

L'originale della garanzia finanziaria aggiornata dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova entro 60 gg dalla data del presente provvedimento.

2. PRESCRIZIONI DI SETTORE

2.2. Rifiuti

24. Le tipologie di rifiuto che possono essere ritirate da RICUPOIL S.r.l. sono riportate nelle tabelle di cui agli allegati A, B e C al presente provvedimento.
25. Le tipologie di rifiuti in ingresso all'insediamento ed i loro destini all'interno dello stesso devono essere conformi a quanto indicato nelle suddette tabelle.
26. Per le tipologie di rifiuti prodotte dall'impianto non comprese nelle tabelle di cui al punto 1 l'Azienda dovrà ottemperare alle condizioni previste per il deposito temporaneo previste dall'art. 183 comma 1) lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Dovrà comunque essere assicurata la rintracciabilità degli stessi in tutte le fasi dalla produzione al loro invio a smaltimento o recupero potranno essere posti in deposito temporaneo come disciplinato dall'art. 183 del D. Lgs. n. 152/2006.
27. L'impianto è autorizzato per una capacità di stoccaggio massima pari a:
 - 234 m³ (260 m³ nominali) relativamente ai serbatoi fuori terra destinati allo stoccaggio di oli

esausti, emulsioni oleose e rifiuti contenenti oli (ciclo G1)

- 480 m³ relativamente ai serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di acque-rifiuto non classificabili quali rifiuti oleosi (ciclo G2)
- 300 m³ relativamente ai rifiuti gestiti nel ciclo G3 4. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.

Rifiuti in ingresso

28. I rifiuti in ingresso all'impianto possono essere conferiti come D15/R13 laddove sia prevista una fase di mero stoccaggio senza modifica dei CER, prima dell'avvio degli stessi a successive operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, effettuabili presso terzi o presso il medesimo impianto di trattamento/selezione/recupero, se autorizzate.
29. I rifiuti in ingresso all'impianto devono riportare il codice operazione D13/R12 qualora non vi sia, operativamente, una fase di mero stoccaggio o se questa coincida con una fase che determini una modifica della natura del rifiuto, anche se solo potenziale (ad esempio, l'invio diretto in serbatoio di miscelazione/separazione acqua/olio). Possono non rientrare in tale casistica le situazioni nelle quali il rifiuto stoccato non subisce modifiche dirette della sua natura, ma durante le quali possono comunque verificarsi limitate separazioni di fasi, non evitabili (come nel caso del percolamento e raccolta di olio dallo stoccaggio di filtri dell'olio) o come nel caso di pre-trattamenti finalizzati ad eliminare corpi estranei da un rifiuto (es. grigliatura dei carichi in ingresso).
30. Di norma, ad un rifiuto conferito in "R" non può essere attribuito un "D" in uscita, e viceversa, senza l'effettuazione di operazioni generanti aliquote differenti e di differente destino R/D, salvo casi eccezionali le cui motivazioni siano comprovabili con analisi chimica (laddove effettuabile per le caratteristiche merceologiche del rifiuto). In caso di impossibilità all'analisi chimica (o di variazioni operative e/o commerciali con i soggetti smaltitori), dovranno essere dichiarate dal responsabile dell'impianto le motivazioni che hanno determinato la necessità di avvio a smaltimento/recupero del rifiuto stesso, ed, eventualmente, potrà essere allegata a tale fine anche documentazione fotografica. Sia le certificazioni analitiche che la dichiarazione dovranno essere conservate presso l'impianto ed allegate al registro di carico e scarico rifiuti.
31. Per i soli oli esausti in ingresso all'impianto possono essere conferiti anche con D15/R13, se destinati a smaltimento/recupero tal quali, dopo uno stoccaggio in serbatoio ad hoc, con rifiuti aventi lo stesso CER e la stessa classe di pericolosità. Se miscelati in serbatoio con oli esausti aventi CER e/o classi di pericolo differenti, dovranno pervenire all'impianto come D13/R12.
32. I rifiuti potranno essere conferiti presso l'impianto solo dopo aver superato la procedura di omologa nel corso della quale dovranno essere acquisite, di norma, e registrate le seguenti informazioni: dati del produttore: ragione sociale, indirizzo, partita IVA, codice fiscale, eventuali iscrizioni/autorizzazioni, codice CER, l'operazione di recupero/smaltimento a cui è destinato il rifiuto, il ciclo produttivo che lo ha generato, le eventuali caratteristiche di pericolo, la descrizione del rifiuto/materia prima (lo stato fisico, il colore, l'odore), le caratteristiche merceologiche od eventuali risultanze analitiche, e, se sottoposto a regime ADR, il numero ONU.
33. La scheda di omologa dovrà essere firmata dal produttore del rifiuto ed essere corredata da:
 - analisi chimica di caratterizzazione per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio, finalizzata ad escludere la pericolosità del rifiuto. Si escludono da tale analisi i filtri dell'aria provenienti da veicoli con motore a combustione interna o motori elettrici di cui al CER 15

02 03 (codice a specchio) in quanto la provenienza ed il ciclo che genera il rifiuto è certo e porta ad escluderne la pericolosità;

- in alternativa al punto a), per i rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio che presentino caratteristiche morfologiche disomogenee e/o per i quali risulti poco significativo o tecnicamente impossibile effettuare campionamento rappresentativo ed analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi), questa potrà essere sostituita da un'analisi merceologica di caratterizzazione. Detta analisi merceologica dovrà contenere una descrizione di dettaglio dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla non pericolosità ed i motivi che non consentono l'esecuzione dell'analisi chimica;
- scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri;
- per i rifiuti pericolosi, adeguata documentazione a dimostrazione della corretta attribuzione delle classi di pericolo, conformemente a quanto disposto dal Regolamento 18 dicembre 2014 n. 1357/2014/UE.

34. L'omologa deve essere effettuata per ogni primo conferimento di rifiuti e rinnovata annualmente per i conferitori abituali, mentre dovrà essere effettuata ad ogni conferimento per i conferitori occasionali (definiti come quei soggetti che conferiscono rifiuti all'impianto per non più di una volta all'anno). Sempre con frequenza annuale il gestore dovrà eseguire verifiche analitiche per l'accertamento delle caratteristiche di non pericolosità dei rifiuti definiti con codice a specchio. I rifiuti generati da cicli tecnologici non ben definiti e conosciuti, oppure oggetto di modifiche sostanziali del ciclo produttivo per i conferitori abituali, dovranno essere sottoposti ad analisi di caratterizzazione ad ogni conferimento all'impianto RICUPOIL. Tutte le omologhe verranno numerate e saranno conservate per 5 anni, anche solo su supporto informatico con estensione .pdf, e dovranno essere messe a disposizione delle Autorità Competenti al controllo tramite stampa o rilascio di copia informatica. Le verifiche analitiche da effettuare sui rifiuti in ingresso preventivamente al conferimento in impianto (indicate sul PMC, parte integrante della presente autorizzazione) possono essere svolte direttamente dal gestore o, in alternativa, potranno essere acquisiti dal Gestore i certificati analitici del rifiuto effettuati dal produttore, purché rispondenti alle caratteristiche richieste con la presente autorizzazione e non antecedenti ad un anno. In ogni caso tali referti dovranno essere allegati alla scheda di omologa.
35. Potrà essere predisposta un'unica scheda di omologa per ciascuna tipologia di rifiuto prodotta dalla medesima attività anche se svolta da soggetti diversi, indipendentemente dal sito di produzione. Eventuali richieste di predisposizione di schede di omologa per rifiuti prodotti da attività ricorrenti, dovranno essere accompagnate da uno storico di dati analitici a supporto dell'accertata uniformità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti in questione o in alternativa, laddove non sia fattibile un'analisi chimica, da una caratterizzazione di base (analisi merceologica) che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto.
36. Sono esclusi dall'obbligo di verifica analitica preventiva al ricevimento del carico in impianto (ma non dall'omologa), tutti i rifiuti non pericolosi aventi codice a specchio conferiti all'impianto RICUPOIL da un produttore in quantità annue inferiori a 2.000 kg (per ogni singolo CER), in un'unica o più soluzioni. In caso di superamento non programmato della soglia sopra citata di 2.000 kg dovrà essere eseguita la verifica analitica sul carico, già conferito in impianto, che ha determinato tale superamento. In attesa degli esiti delle analisi, il rifiuto dovrà essere collocato sull'apposita area "Rifiuti in analisi" prima del definitivo avvio alle attività di smaltimento/recupero, oppure direttamente su una apposita area di stoccaggio definitivo, con opportuna identificazione e con la dicitura "rifiuti in analisi", mantenendoli separati dagli altri rifiuti.
37. Per rifiuti non pericolosi definiti con codice a specchio derivanti sempre dalla medesima attività, anche se svolta da soggetti diversi, potrà essere valutata l'esenzione dall'obbligo di analisi

finalizzate al giudizio di non pericolosità, sulla base di studi specifici che RICUPOIL S.r.l. dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova. Tali studi dovranno contenere elementi analitici e valutativi volti ad attestare la costanza nel tempo nell'attribuzione delle caratteristiche di pericolosità o del giudizio di non pericolosità al medesimo rifiuto su un trend significativo di dati in termini numerici (almeno 10 analisi eseguite in un arco temporale non inferiore a 3 mesi). L'Autorità competente provvederà a dare o meno il suo assenso allo studio proposto.

38. Il certificato analitico relativo all'analisi di caratterizzazione dei rifiuti, timbrato e firmato da Chimico iscritto all'Albo professionale, deve contenere almeno i seguenti elementi: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio e metodica adottata) il cui verbale dovrà essere redatto in conformità alla norma tecnica UNI 10802:2013, compatibilmente con la tipologia del rifiuto; denominazione precisa del rifiuto (non solo quella del CER); esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.); la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento; l'indicazione dei metodi analitici usati; i limiti di concentrazioni applicabili al caso, le frasi di rischio applicabili alle sostanze. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze si è fatto riferimento per decretare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso.
39. Qualora non sia possibile avere un'analisi preventiva, ad es. in caso di pronto intervento, le verifiche analitiche di alcuni parametri chiave (a mero titolo di esempio per i rifiuti liquidi: pH, COD, contenuto di acqua mediante Karl Fisher, valutazione dei sedimenti e delle sostanze surnatanti mediante centrifugazione, idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc.; per i rifiuti solidi: idrocarburi leggeri e pesanti, IPA, BTEX, metalli pesanti, ecc.) dovranno essere effettuate prima dello stoccaggio definitivo del rifiuto in impianto, fatta salva la possibilità di isolare il carico in un serbatoio ad hoc o nell'area denominata "rifiuti in analisi" (sia liquidi che solidi), in attesa dei risultati analitici. Al ricevimento delle analisi di ricevibilità del rifiuto da parte di RICUPOIL, si procederà all'omologa immediata del rifiuto. In questi casi, per i rifiuti classificabili con codici a specchio, in via precauzionale sarà sempre attribuito il codice pericoloso al momento della compilazione del formulario sul luogo di produzione. La classe di pericolosità coinciderà con quella indicata sul FIR ed attribuita dal produttore del rifiuto).
40. In ogni caso, per le situazioni inerenti interventi in emergenza e la conseguente rimozione di rifiuti derivanti da eventi accidentali da parte di RICUPOIL, la stessa dovrà garantire:
 - che siano note la provenienza del rifiuto, le modalità di intervento di rimozione, le modalità di prelievo del campione ed il mantenimento in stoccaggio presso l'impianto fin tanto che non venga emesso un certificato analitico attestante le caratteristiche del rifiuto;
 - che venga seguita la procedura di campionamento ed analisi predisposta dall'Azienda;
 - che l'analisi completa ed ufficiale del rifiuto debba essere in ogni caso prodotta (compatibilmente con le tempistiche previste dalle metodiche analitiche) entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione del campione al laboratorio d'analisi. Tale referto dovrà consentire di emettere l'omologa definitiva del rifiuto.
41. La procedura di omologa di cui ai punti precedenti dovrà essere attivata entro 30 gg dal rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
42. Il conferimento dei rifiuti presso l'impianto dovrà essere preventivamente programmato da RICUPOIL ed approvato dal responsabile dell'impianto o da questi espressamente delegato. Il conferimento sarà consentito solo nel rispetto di disponibilità in termini di volume di stoccaggio nei serbatoi dedicati alle corrispondenti macrotipologie omogenee individuate o all'interno dei capannoni per i rifiuti solidi/liquidi o in collettame pericolosi e non pericolosi.
43. Prima della accettazione dei rifiuti all'impianto, all'atto di ogni conferimento, l'Azienda è tenuta a verificare la corrispondenza del rifiuto omologato mediante controllo visivo e, per i rifiuti

destinati al ciclo G1, prove immediate di laboratorio della % acqua / olio residuo.

44. Ogni qual volta un carico di rifiuti venga (per qualunque motivo) respinto, il gestore dell'impianto deve dare tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Genova (mediante PEC o fax) entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o altro documento equivalente.
45. I rifiuti conferiti all'impianto al termine della giornata lavorativa potranno essere provvisoriamente stoccati sull'"area operativa coperta" indicata nell'allegata planimetria, in attesa dello stoccaggio definitivo e per il solo tempo necessario a trasferirli nel sito individuato ed attrezzato allo stoccaggio nell'impianto che dovrà avvenire non oltre la giornata successiva. L'area deve essere attrezzata per lo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi di rifiuti depositati.

Prescrizioni relative ai controlli della radioattività sui rifiuti in ingresso (RAEE e rottami ferrosi)

46. Prima dell'accettazione i rifiuti in ingresso, dovranno essere sottoposti ai controlli di radioattività, con apposita strumentazione portatile, da parte di personale RICUPOIL e secondo il protocollo interno approvato.
47. Lo strumento di misura di radiazioni ionizzanti deve essere tarato, per frequenza e modalità, secondo le indicazioni della Norma UNI 10897:2013.
48. Il controllo radiometrico sui carichi deve essere eseguito sull'area appositamente individuata nell'allegata planimetria. Al fine di evitare esposizioni indebite dell'operatore individuato, si ritiene che il mezzo non debba essere movimentato sino all'arrivo dell'EQ che valuterà l'opportunità dello spostamento anche attraverso il calcolo di una preventiva stima del limite del valore di dose per il quale detto spostamento possa essere eseguito senza il pericolo di esposizioni indebite (da effettuarsi da parte dell'EQ). Tale stima dovrà essere effettuata tenendo conto della distanza tra il carico e l'operatore, tra il punto di misura ed il sito di messa in sicurezza (che deve essere interno all'insediamento) ed il tempo di percorrenza tra punto di misura e sito in sicurezza. Tale valutazione dovrà essere preventivamente trasmessa alle competenti Autorità/Enti in materia di radioprotezione.
49. Il controllo radiometrico deve essere eseguito immediatamente all'arrivo del carico di rifiuti.
50. Deve essere compilato un registro delle rilevazioni effettuate che potrà essere ricompreso nei registri già istituiti dall'Azienda e che dovrà prevedere almeno l'indicazione di: data e ora della rilevazione; dati identificativi del carico atti alla ricostruzione della provenienza; esito delle misure; valore radiometrico del fondo ambientale misurato e firma dell'operatore che ha eseguito la rilevazione.
51. Qualsiasi modifica del suddetto protocollo dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente per la sua approvazione sentito il parere del Settore Fisico dell'ARPAL.
52. Il controllo radiometrico deve essere eseguito da personale appositamente formato da un Esperto Qualificato (E.Q.) almeno di secondo grado.
53. Deve essere predisposto preventivamente da un E.Q. almeno di secondo grado un piano di intervento da attuarsi in caso di rilevamento di livelli anomali, comprensivo di norme di radioprotezione.
54. Ad ogni dipendente dovrà essere fornito un documento contenente le modalità di esecuzione dei controlli radiometrici, di annotazione degli esiti e di gestione delle eventuali non conformità rilevate e ritrovamento di materiale radioattivo. Tale documento dovrà essere consegnato in copia ad ogni dipendente, attestandone l'avvenuta consegna.
55. Il ritrovamento di materie od apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono

chiaramente desumibile la presenza di radioattività, deve essere comunicato immediatamente all'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 – D.Lgs. n.230/1995 e s.m.i.).

56. In caso di rilevamento di livelli anomali deve essere immediatamente informata l'Autorità di P.S. più vicina (art. 25 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i.). Inoltre deve essere data comunicazione alla Prefettura di Genova ed ai competenti organi dell'S.S.N., del Comando Provinciale dei VV.FF., della Direzione Provinciale del Lavoro, e all'ARPAL.
57. Le operazioni conseguenti il rilevamento di livelli anomali devono essere eseguite sotto la supervisione di un E.Q. almeno di secondo grado con apposito incarico, che curerà la sorveglianza fisica della radioprotezione.
58. Ai fini di ottemperare alle rispettive competenze gli organi di controllo devono essere informati preventivamente delle operazioni poste in essere dall'Azienda.

Tracciabilità

59. Dovrà essere garantito da parte dell'Azienda l'approntamento ed il costante aggiornamento di un sistema interno di tracciabilità dei rifiuti che garantisca:

- di verificare l'idoneità del rifiuto in ingresso, con riferimento alla procedura di accettazione e verifica dei carichi in ingresso all'impianto;
- di disporre, mediante accesso immediato, di tutte le informazioni relative alle caratteristiche merceologiche ed all'origine del rifiuto in ingresso;
- di mantenere la tracciabilità del rifiuto lungo tutte le fasi del processo, assicurando la possibilità di individuare in ogni momento, la posizione di ciascuna tipologia di rifiuto lungo la sequenza del processo produttivo;
- di documentare, anche mediante registrazioni apposite, le varie fasi di processo, esplicitando i flussi in ingresso e in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna comunque deve tenere sempre conto dell'accorpamento di rifiuti per la formazione di carichi omogenei, in termini di incrementi che formano il carico in uscita.

Il sistema di tracciabilità interna deve inoltre dare evidenza dei carichi e degli scarichi e delle movimentazioni dei rifiuti provenienti da attività di microraccolta sul territorio.

60. I rifiuti ricevuti e prodotti dovranno essere oggetto della procedura che ne consenta la rintracciabilità in tutte le fasi dalla ricezione al loro invio a smaltimento/recupero o alla vendita nel caso del prodotto destinato al riuso in altri cicli produttivi. A tale scopo l'Azienda dovrà compilare un registro informatico (Registro di carico e scarico rifiuti e/o Registro delle miscele e/o altro registro predisposto allo scopo dal Gestore) che contenga tutti i dati ritenuti a tal fine necessari per ogni partita di rifiuti in arrivo. In caso di travaso o di miscelazione dovrà essere effettuata una operazione di scarico della partita originaria (siano colli o serbatoi) e successivamente una operazione di carico, riguardante il quantitativo complessivo, la zona di stoccaggio, le classi di pericolosità ecc.
61. Il sistema di tracciabilità interna dei rifiuti, realizzato dovrà essere verificato dal responsabile della conduzione dell'impianto.

Prescrizioni relative allo stoccaggio dei rifiuti ed attività di pre-trattamento

62. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee, secondo quanto consentito o vietato dalla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006. E' vietata ogni forma di stoccaggio di rifiuti presso l'insediamento al di fuori di quanto specificatamente autorizzato con il presente atto.

63. I registri di carico e scarico rifiuti devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. n. 148/1998 e s.m.i. fatta salva l'entrata in vigore del sistema di rintracciabilità dei rifiuti SISTRI.
64. I serbatoi di stoccaggio devono essere adeguatamente contrassegnati ed identificati con opportune targhe/cartelli.
65. I bacini di contenimento devono essere mantenuti sgombri dalla presenza di qualsivoglia tipo di materiale in deposito e la pavimentazione degli stessi deve essere mantenuta integra a garanzia di impermeabilizzazione ed effettiva raccolta di eventuali perdite.
66. La verifica della tenuta idraulica dei serbatoi sia interrati che fuori terra dovrà essere effettuata secondo le modalità e le frequenze indicate nel piano di monitoraggio e controllo. Copia della relazione della verifica, firmata da tecnico abilitato ed iscritto ad ordine competente, dovrà essere trasmessa alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova entro 30 giorni dalla data di effettuazione.
67. Il tempo massimo di stoccaggio dei rifiuti non potrà superare 1 anno dalla data del conferimento.
68. Gli oli con un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg, di cui ai CER 130101* e 130301*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri oli nell'apposito serbatoio fuori terra TK06.
69. Tutti i rifiuti classificati come pericolosi devono essere stoccati al coperto, in aree dedicate ed attrezzate o all'interno di cassoni scarrabili stagni che vengono chiusi al momento della preparazione al trasporto verso impianti terzi. I non pericolosi devono in ogni caso essere stoccati secondo criteri di cautela, in zone dedicate ed opportunamente predisposte allo scopo.
70. I rifiuti incompatibili in quanto suscettibili di dar luogo a reazioni pericolose con sviluppo di sostanze esplosive, infiammabili e/o tossiche devono essere stoccati in sacchi/contenitori distinti per evitare ogni forma di contatto diretto tra loro.
71. Per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere utilizzati contenitori con adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico – fisiche del rifiuto stesso.
72. In caso di consegna dei rifiuti in imballi non idonei, il produttore verrà avvisato della non conformità e, qualora fosse riscontrata la pericolosità del carico, lo stesso dovrà essere immediatamente messo in sicurezza ad es. mediante attività di travaso/riconfezionamento.
73. Sui contenitori mobili di rifiuti devono essere applicati contrassegni o scritte indelebili indicanti il tipo di rifiuto contenuto ed il relativo codice europeo CER e devono essere sistemati in aree ben definite da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
74. I recipienti ed i serbatoi adibiti allo stoccaggio dei rifiuti debbono essere provvisti di idonee chiusure atte ad impedire la fuoriuscita del contenuto.
75. I contenitori mobili (fusti, serbatoi, big bags, scarrabili) non possono essere immagazzinati in condizioni che possano compromettere la stabilità dell'impilaggio o la resistenza degli imballi e, se indicati, mai oltre i limiti di impilaggio previsti per l'imballo e deve comunque essere garantito lo spazio sufficiente a consentire le ispezioni su almeno tre lati e su almeno un lato per i siti di stoccaggio che per logistica interna e ubicazione nell'insediamento non consentano l'immediato raggiungimento di ogni collo su tre lati. Dovrà, in ogni caso, essere sempre garantito uno spazio di manovra sufficiente ad effettuare spostamenti dei colli in caso di necessità ispettive e di accessibilità da parte degli enti deputati al controllo
76. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuarsi sempre in condizioni di sicurezza, deve:
 - a) evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;

- b) evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
 - c) evitare, per quanto possibile, rumori e molestie olfattive, adottando tutte le cautele volte ad impedire la formazione degli odori;
 - d) rispettare le norme igienico – sanitarie;
 - e) evitare ogni danno o pericolo per la salute o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli addetti all'impianto.
77. Le operazioni di pre-trattamento (travaso, riconfezionamento, raggruppamento, accorpamento, miscelazione) dovranno essere effettuate adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite; il sistema interno di tracciabilità dovrà consentire di attestare gli accorpamenti di rifiuti in termini di incremento a formare i carichi in uscita.
78. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo, previa loro bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.
79. Dovranno essere approntati sistemi idonei di prevenzione al contenimento di eventuali fuoriuscite e percolamenti di rifiuti in stoccaggio quali grigliati di raccolta, cordoli e/o bacini di contenimento, scaffalature, ecc. Tali sistemi dovranno essere sempre mantenuti integri, correttamente dimensionati (bacini di contenimento di capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo dei contenitori stoccati e comunque non inferiore al volume del contenitore di maggiore volume), funzionali allo scopo e che dovranno essere ripristinati in caso di danneggiamenti. Anche la pavimentazione interna al perimetro RICUPOIL dovrà essere mantenuta integra. Per eventuali riprese di possibili sversamenti accidentali dovranno essere sempre tenute a disposizione nelle immediate vicinanze dell'impianto sostanze assorbenti ad alto assorbimento. I residui di tali interventi di emergenza dovranno essere inviati a idoneo smaltimento.
80. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dall'art. 216 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392, in conformità al comma 7 del citato art. 216-bis e nelle more dell'emanazione dei previsti regolamenti ministeriali che conterranno le norme tecniche sulla gestione degli oli usati.
81. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pretrattamento, che costituiranno un residuo delle medesime operazioni (quali, ad es. la selezione e la cernita), dovranno essere smaltite come rifiuto prodotto dall'impianto (CER 19.12.xx), oppure, se derivanti da operazioni di cernita con separazione dagli imballaggi, utilizzo del codice del rifiuto in ingresso e di quello dell'imballaggio separato. Oli e residui oleosi potranno essere smaltiti anche con CER appartenenti alla categoria 13.
82. I rifiuti destinati al solo deposito preliminare (D15) o alla mera messa in riserva (R13) non possono essere oggetto di alcuna manipolazione, lavorazione, selezione o miscelazione, se non per i CER la cui miscelazione è finalizzata al mero accorpamento di rifiuti di analoga natura e provenienza, ai fini dell'ottimizzazione dei carichi in uscita.

Prescrizioni sulla attività di miscelazione dei rifiuti

83. Esclusivamente ai fini della produzione di miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero definitivo, in deroga all'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, è consentita la miscelazione dei rifiuti secondo le modalità riportate nelle tabelle negli Allegati A, B e C
84. Le operazioni relative alla miscelazione dei rifiuti devono essere classificate come:

- R12 se l'operazione di miscelazione è finalizzata al recupero dei rifiuti;
- D13 se l'operazione di miscelazione è finalizzata allo smaltimento dei rifiuti.

85. Esclusivamente ai fini della produzione di miscele ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero, è consentita la miscelazione di taluni CER (in deroga all'art. 187, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono consentite le miscelazioni tra oli, le miscelazioni tra emulsioni e le miscelazioni di soluzioni acquose così come descritte nelle premesse della presente autorizzazione. Possono inoltre essere effettuati accorpamenti di frazioni oleose derivanti dalle operazioni sugli oli quali quelle di scrematura, colatura, separazione per decantazione.
86. Le operazioni di miscelazione in deroga di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo, e di rifiuti pericolosi e non pericolosi, destinati allo smaltimento/recupero presso impianti terzi, devono essere effettuate da RICUPOIL nel rispetto delle seguenti condizioni minime:
- a. la miscelazione dev'essere effettuata tra rifiuti con analogo stato fisico e con caratteristiche chimico-fisiche compatibili in condizioni di sicurezza, evitando rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi. La miscelazione è finalizzata a produrre miscele di rifiuti ottimizzate ai fini dello smaltimento/recupero definitivo;
 - b. non devono essere effettuate miscelazioni di rifiuti che possano dare origine a reazioni ed in particolare a reazioni esotermiche, polimerizzazione, di sedimentazione e di sviluppo di gas tossici o odori molesti o comunque di variazione dello stato fisico;
 - c. non è consentita la miscelazione tra rifiuti con la sola finalità di pervenire ad una diversa classificazione dei rifiuti di partenza, né la miscelazione finalizzata alla diluizione, né quella effettuata al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità in discarica;
 - d. dovrà essere evitata la miscelazione di rifiuti aventi classi di pericolosità a priori incompatibili: H1-H2-H3-H9-H12;
 - e. le operazioni di miscelazione devono avvenire previa valutazione preliminare da parte del Gestore dell'impianto, sulla scorta di adeguate verifiche sulla natura e compatibilità dei rifiuti e delle loro caratteristiche chimico-fisiche. L'esito positivo di tale verifica dovrà essere riportato nel sistema di tracciabilità interna in uso presso l'Azienda;
 - f. la partita omogenea di rifiuti risultante dalla miscelazione non pregiudicherà l'efficacia del trattamento finale, né la sicurezza di tale trattamento;
 - g. la miscelazione tra rifiuti non pericolosi, tra rifiuti pericolosi (anche aventi classi di pericolosità diverse) e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi dovrà avvenire solo ed esclusivamente allo scopo di ottimizzare le successive operazioni di smaltimento/recupero, e comunque non potrà essere operata alcuna miscelazione tra rifiuti incompatibili o finalizzata alla sola diversa classificazione dei rifiuti originari;
 - h. l'operazione di miscelazione deve essere conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'art.183, comma 1, lettera nn) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - i. La miscela dovrà essere riclassificata secondo i criteri previsti dalle norme vigenti (Dec. 2000/532/CE nel testo vigente);
 - j. il codice CER attribuito alla miscela in uscita deve, di norma, derivare dal capitolo 19 dell'elenco europeo dei rifiuti o dovrà corrispondere al CER prevalente tra quelli costituenti il carico in uscita, sempre rispettando i criteri di cui alla lettera i in relazione alla valutazione dell'eventuale pericolosità del rifiuto. Nel caso di miscelazioni anche di un solo rifiuto pericoloso con rifiuti non pericolosi il codice risultante dovrà risultare pericoloso. In casi

diversi l'Azienda dovrà produrre adeguata documentazione che attesti, di fatto, la motivazione per l'attribuzione di un codice CER diverso da quello prevalente.

87. La miscelazione deve essere effettuata adottando procedure atte a garantire la tracciabilità delle operazioni eseguite, dall'ingresso al conferimento a terzi. Devono risultare individuabili sulla base delle registrazioni effettuate sul sistema informatico interno di gestione dei rifiuti, le tipologie, le quantità dei rifiuti avviati a miscelazione e i serbatoi oggetto della miscelazione stessa, oltre ai dati sui singoli carichi in ingresso (nome del produttore, il CER, il numero di omologa, le classi di pericolosità (se rifiuto pericoloso), il volume/peso del rifiuto e le eventuali risultanze delle prove di compatibilità delle miscelazioni.
88. Non è consentita la miscelazione con rifiuti con un contenuto di PCB superiore a 50 mg/kg.
89. Le operazioni di travaso dei liquidi devono essere effettuate attraverso la vasca di scarico e filtrazione.

Prescrizioni sui carichi in uscita dall'impianto

90. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione e sottoposti a pesatura, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale o per ulteriori operazioni di messa in riserva o deposito preliminare presso terzi purché venga garantita la tracciabilità delle operazioni.
91. Per i rifiuti in uscita l'Azienda dovrà effettuare verifiche analitiche secondo le seguenti modalità:
- sui tutti i rifiuti per i quali gli impianti di destino richiedono verifiche analitiche, secondo quanto previsto dal PMC;
 - in occasione di ogni conferimento o del primo conferimento di rifiuti derivanti da uno stesso lotto di produzione per i rifiuti classificati come non pericolosi aventi codice a specchio, ad esclusione:
 - dei rifiuti in mero R13 o D15 nel caso in cui la partita di rifiuti destinata a smaltimento/recupero sia composta da frazioni tutte riconducibili ad omologa e per i quali valgono le analisi in ingresso nei casi previsti dalle prescrizioni precedentemente impartite. Si escludono da tale analisi i filtri dell'aria provenienti da veicoli con motore a combustione interna o motori elettrici di cui al CER 15 02 03 (codice a specchio) in quanto la provenienza ed il ciclo che genera il rifiuto è certo e porta ad escluderne la pericolosità.
 - dei rifiuti aventi lo stesso CER, qualora abbiano subito un mero accorpamento, e quindi conferiti con codice operazione D14/R12, e siano comunque presenti le analisi annuali in ingresso dei carichi conferiti.
 - in alternativa all'analisi chimica, per i rifiuti per i quali risulti poco significativa o tecnicamente non fattibile l'effettuazione di un campionamento rappresentativo e l'analisi chimica (es. rottami ferrosi, imballaggi, batterie), potrà essere effettuata una caratterizzazione di base che dovrà contenere una descrizione dettagliata dell'attività che ha generato il rifiuto, con l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche del rifiuto, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non rendono utile l'esecuzione dell'analisi;
 - scheda di sicurezza (in luogo dell'analisi) in caso di prodotti chimici integri.
92. Tutti i rifiuti omogenei originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento effettuate sui rifiuti solidi devono essere codificati con un CER appartenente alla famiglia dei 19.xx.xx. o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico.
93. Tutti i rifiuti originati dalle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento, miscelazione, travaso effettuate sui rifiuti liquidi fisico devono essere codificati con un CER appartenente alla

famiglia dei 19.xx.xx o in alternativa con il codice prevalente costituente il carico.

94. I rifiuti solidi o liquidi in collettame (o stoccati in serbatoio dedicato, quindi non miscelati con altri rifiuti), stoccati in mera messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) manterranno in uscita il loro codice CER d'ingresso.
95. I rifiuti in imminente uscita dall'insediamento per il trasporto presso terzi potranno essere provvisoriamente stoccati sull'"area operativa scoperta" individuata in planimetria e dovranno iniziare il trasporto entro la giornata successiva. L'area deve essere attrezzata allo stoccaggio e dotata di bacini di contenimento opportunamente dimensionati rispetto ai volumi di rifiuti depositati.
96. L'Azienda è tenuta, ogni qual volta si avvalga di terzi per operazioni di smaltimento e/o recupero successive allo stoccaggio e/o al trattamento dei rifiuti, ad accertarsi che questi siano in possesso dei necessari titoli autorizzativi (autorizzazioni e iscrizioni), richiedendo copia della relativa documentazione.
97. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di recupero e di riutilizzo previa bonifica da realizzarsi secondo modalità codificate e volte alla tutela ambientale e sanitaria per l'operatore.

c) il paragrafo "2.2 – Rifiuti" del P.D. n. 84/2012 è integrato con le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni in merito al monitoraggio delle acque sotterranee e dei suoli

1. Entro 6 mesi dall'emanazione del presente provvedimento l'Azienda dovrà presentare alla Città Metropolitana di Genova e all'ARPAL una relazione nella quale vengono definiti: il numero e l'ubicazione dei punti controllo (sondaggi/scassi), i parametri da ricercare e le metodiche analitiche da utilizzarsi. Le modalità di tali controlli dovranno essere concordati preventivamente con la Città Metropolitana di Genova e l'ARPAL.
2. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio delle acque sotterranee almeno una volta ogni 5 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.
3. L'Azienda dovrà eseguire il monitoraggio dello stato di contaminazione del suolo in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito almeno una volta ogni 10 anni. La prima indagine dovrà essere eseguita entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento.
4. La tempistica indicata ai precedenti punti potrebbe essere oggetto di revisione a seguito dell'emanazione di specifiche indicazioni normative che intervengano prima delle suddette scadenze.
5. L'Azienda dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo le date dei campionamenti in modo da consentire a personale tecnico degli enti di effettuare prelievi in contraddittorio.

d) le tabelle A, B e C del P.D. n. 84 del 09.01.2012 sono sostituite con le tabelle A, B e C di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento revisionati in ottemperanza alla nuova classificazione di pericolosità e integrate con i nuovi codici CER richiesti.

e) La planimetria relativa alla "Gestione rifiuti ciclo G3" è sostituita con la planimetria di cui all'Allegato 2 al presente provvedimento;

- 2) di introitare la somma pari a € 2.000,00, versata da Eco Eridania S.p.A. secondo il seguente schema (denominato dati contabili):

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione	Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG	
					N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno			
EN	301020	035	300162	*	2.000,00					243	2016		

TR ATA	1	8							
Note:									
TOTALE ENTRATE:		+	2.000,00						
TOTALE SPESE:		+							

- 2) di trasmettere il presente provvedimento a Ricupoil S.r.l.;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Genova e alla Regione Liguria;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento all'ARPAL – Dipartimento Provinciale di Genova e all'ASL 3 Genovese – S.C.I.S.P. per i controlli di rispettiva competenza.

Si ricorda che durante le operazioni gli addetti all'impianto dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato e che l'Azienda deve provvedere al mantenimento di tutti i dispositivi secondo le modalità direttamente dettate e/o concordate dalla ASL, e dalla U.O.P.S.A.L. in materia di igiene e di prevenzione e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Restano valide le parti del P.D. n. 84 del 09.01.2012 e ss.mm.ii. che il presente provvedimento non ha inteso aggiornare e/o integrare esplicitamente.

Si informa che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza del provvedimento.

**Sottoscritta dal Dirigente
(FONTANELLA PAOLA)
con firma digitale**






Legenda

tettoie

aree di deposito

Ricupoil s.r.l.
Via Lattaso 1R - Genova

All.
2E-G3
Gestione rifiuti
ciclo G3



0 m

50 m

LEGENDA

ACQUA	DESCRIZIONE	CAPACITA' MC
TK01	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente Olio da rigenerazione)	50
TK02	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente Olio da recupero energetico)	50
TK03	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente emulsioni oleose)	50
TK04	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente emulsioni oleose)	50
TK05	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente foratare oleosi)	50
TK06	SERRATOIO FUORI TERRA PER RIFIUTI LIQUIDI OLIOI (prevalentemente olio lisciviato da PCB)	10
SI001	Serbatoio interrato (non oggetto di autorizzazione)	
SI004	Serbatoio interrato stoccaggio acque reflue	120
SI005	Serbatoio interrato stoccaggio acque reflue	120
SI006	Serbatoio interrato stoccaggio acque prima pioggia e di lavaggio - CER 130501*	120
SI007	Serbatoio interrato stoccaggio acque prima pioggia e di lavaggio - CER 130501*	120
SI008	Serbatoio interrato (non oggetto di autorizzazione)	
SI009	Serbatoio interrato (non oggetto di autorizzazione)	
CT01	Cassone scartabile per rottami metallici - Cer 170405 - Cer 160107	30
CT02	Cassone scartabile per batterie al Pb - Cer 160601* - Cer 201133*	15
CT03	Cassone scartabile per fidi olii/gasolio usati - Cer 160100*	30
CT04	Cassone scartabile per carta e materiali assorbenti e filtri CER 150100* - Cer 230201*	20
CT05	Cassa stoccaggio cassone scartabile Cer 160100	
CT06	Cassone scartabile per materiali plastici - Cer 160100 160102 170206 230202	
TK09	SERRATOIO SPOCCAZIONE WEGTAL - CER 200120	10
TR01	Trilobatore	
DC	Quadro Generale a PLC impianto rifiuti liquidi oleosi	
DC 1	Quadro Generale Forze Elettriche Impianto	
DC 2	Quadro Generale Forze Elettriche Uffici	
FI1	Sistema scavo e filtrazione	
VR	Vasca raccolta acque meteoriche/lavaggio	
D	Deposito	
P 01	Pompa sollevamento acque prima pioggia e dilav.	
LAB	Laboratorio	
Magazzino 1	Officina	
Magazzino 2	Magazzino rifiuti o prodotti	
Deposito 1a	Area di gestione rifiuti pericolosi e BAF in cotti	
Deposito 1b	Area di gestione rifiuti pericolosi e BAF in cotti	
Deposito 2	Area di gestione rifiuti non pericolosi in cotti	
Deposito 3	Area dedicata a stoccaggio rifiuti pericolosi in cotti e sigillati in attesa di smaltimento, riciclabili e non riciclabili in base al trattamento e destinazione	
Deposito 4	Area dedicata a stoccaggio rifiuti in cotti e sigillati in attesa di smaltimento, riciclabili e non riciclabili in base al trattamento e destinazione	
Deposito 5	Area dedicata a stoccaggio rifiuti in cotti pericolosi in cotti e sigillati in attesa di smaltimento, riciclabili e non riciclabili in base al trattamento e destinazione	
Deposito 6	Area dedicata a stoccaggio rifiuti in cotti pericolosi in cotti e sigillati in attesa di smaltimento, riciclabili e non riciclabili in base al trattamento e destinazione	
LAV 01	Impianto lavaggio fusti	
PV 1	Impianto EV 04	
PV 2	Impianto EV 03	
PV 3	Impianto EV 05	

LEGENDA OPERAZIONI PRELIMINARI RECUPERO/STOCCAGGIO	
PROC 01	triturazione - miscelazione (lotto omogeneo)
PROC 02	adeguamento volumetrico (triturazione)
PROC 03	triturazione con separazione
PROC 04	travaso e miscelazione rifiuti liquidi
PROC 05	raggruppamento
PROC 06	travaso e miscelazione con separazione
PROC 07	cemita e separazione
PROC 08	riconfezionamento
PROC 09	adeguamento volumetrico (pressatura)
PROC 10	stoccaggio - messa in riserva
PROC 11	miscelazione
PROC 12	travaso - filtrazione - miscelazione - condizionamento - separazione
PROC 13	filtrazione - miscelazione
PROC 14	lavaggio fusti



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Suolo

Oggetto: RICUPOIL S.R.L., VIA LAIASSO, 1R, GENOVA - IMPIANTO DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI D.LGS. N. 152/2006 - TITOLO III BIS - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE P.D. N. 84 DEL 09.01.2012 E SS.MM.II. - MODIFICA E AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo Euro	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
						N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010201	035	3001628	+	2.000,00					243	2016		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 08/11/2016

Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)
con firma digitale